



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE

Ufficio di Segreteria per la Conciliazione

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Si comunica, ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, l'avvenuto deposito presso questo Ufficio di Segreteria della seguente istanza di tentativo facoltativo di conciliazione :

<i>PROPONENTE</i>	<i>ORDINE DI SCUOLA</i>	<i>OGGETTO</i>
DE MATTEIS Vincenzo	Docente Scuola Sec. 2° grado (cl. A019)	Mancata assegnazione provvisoria e/o utilizzazione interprovinciali su cattedre della provincia di Lecce

Amministrazione convenuta : **USR Puglia / Ufficio VI° - A.T. per la Provincia di Lecce**

Eventuali terzi controinteressati potranno, entro **DIECI GIORNI** dalla pubblicazione, far pervenire le proprie osservazioni presso questo Ufficio di Segreteria.

Lecce, 07/09/2015

Il Dirigente
Prof. Vincenzo NICOLI'

Prot. n. 7520 del 03/09/2015

716

Spett.le Segretaria di Conciliazione presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce

Spett.le Ufficio Contenzioso presso il MIUR Ufficio Territoriale di Lecce

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il sottoscritto prof. Vincenzo De Matteis nato il 12.3.1960, docente di ruolo nella classe di concorso A019 Discipline Giuridiche ed Economiche, titolare presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari

premessi

- che ha proposto **domanda per l'utilizzazione interprovinciale** per la classe di concorso A019, nonché di **assegnazione provvisoria interprovinciale nella Provincia di Lecce** sempre per la stessa classe di concorso per l'a.s. 2015/2016;
- che l'USP preposto in ottemperanza alle disposizioni vigenti pubblicava l'elenco dei docenti che avevano presentato domanda per l'utilizzazione con il relativo punteggio e le precedenze e predisponendo, altresì, graduatoria per l'assegnazione provvisoria interprovinciale della scuola secondaria di II grado della classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche), riconoscendo all'istante la precedenza di cui all'art.21 L. 104/92, collocandolo al 1° posto in graduatoria;
- che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, senza dare contezza del suo operato e vieppiù pubblicare la graduatoria dei docenti che come lo scrivente avevano chiesto la utilizzazione con le precedenze e le conferme in ossequio al predetto contratto collettivo, provvedeva, nella tarda serata del 29.08.2015, **peraltro senza aver mai dato contezza delle effettive disponibilità degli spezzoni**, alla pubblicazione dei movimenti relativi alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie riguardanti la classe di concorso A019, senza tuttavia attribuire alcun movimento all'istante;
- che in dette pubblicazioni si rinviene, tra l'altro, **la illegittima utilizzazione interprovinciale della docente:**

1) Prof. Antonazzo Maria Donata, proveniente dalla classe di concorso A017 ed utilizzata sulla cattedra A019 presso ITN Gallipoli per 16 ore e ITC Gallipoli per 2 ore, senza che mai costei avesse richiesto detta utilizzazione e senza che detta docente fosse inserita nell' "elenco docenti aspiranti all'utilizzazione interprovinciale definitivo della classe di concorso A019" pubblicato il 28.08.15, al posto dell'esponente che invece era inserito nel predetto elenco e godeva della precedenza assoluta prevista dall'art. 21 L. 104/92, quindi in una posizione migliore rispetto alla collega.

2) Prof. Cacciatore Valeria proveniente dalla classe di concorso A017 e non A019 della Provincia di Terni e utilizzata (?) o assegnata (?) presso IPSEO S. Cesarea T. per 6 ore e 12 a disposizione senza che detta docente fosse inserita nell' "elenco docenti aspiranti all'utilizzazione interprovinciale definitivo della classe di concorso A019" pubblicato il 28.08.15; peraltro la stessa non ha nessun titolo attestato che in Provincia di Terni non vi è esubero sulla disciplina A017. In ogni caso non poteva essere assegnata con la precedenza della L. 100/87 non avendo nella graduatoria delle assegnazioni interprovinciali A019 alcuna precedenza ed essendo collocata solo al 20° posto, quindi 19 posizioni dopo lo scrivente, che gode anche della precedenza ex art. 21 L. 104/92. Solo per completezza va detto che non è certo la Provincia di Brindisi quella di titolarità, erroneamente indicata dall'Ufficio.

- Nonchè le altrettante ed illegittime assegnazioni interprovinciali delle prof.sse:

1) Trisolino Maria Antonietta della classe di concorso A019 titolare in Provincia di Milano assegnata a IPSC Lanoce Maglie per 8 ore che non si rinviene nella graduatoria delle assegnazioni interprovinciali definitiva

della classe di concorso A019, pubblicata il 28.08.2015, nella quale è invece inserito lo scrivente esattamente al primo posto. La prof.sa Trisolino non è neppure inserita nell'elenco dei docenti concorrenti per l'utilizzazione, né per la disciplina A017, né per la A019.

2) Leuzi Elisa Maria Stefania della Classe di concorso A019 titolare in provincia di BG assegnata a IPSC De Pace Lecce per 4 ore e IPSS Nardò per ulteriori 4 ore che occupa il 6° posto nella graduatoria assegnazione provvisoria interprovinciale definitiva e quindi ben 5 posizioni dopo lo scrivente che invece è 1°;

2) Greco Maria Gabriella della Classe di concorso A019 titolare in provincia di FI assegnata a IPSEO S. Cesarea T. per 6 ore e IPSS Galatina per altre 2 che occupa il 8° posto nella graduatoria assegnazione provvisoria interprovinciale e quindi ben 7 posizioni dopo lo scrivente che invece è 1°;

Che tutte le predette operazioni di utilizzazione e assegnazione interprovinciali e quindi le sedi così come individuate e conferite sono illegittime in quanto adottate in danno del ricorrente ed in contrasto con il CCNL approvato e sottoscritto anche dall'Amministrazione, che in sostanza richiama quello relativo al precedente anno scolastico, il quale in tema di utilizzazioni e assegnazioni interprovinciali prevede che **"le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra e, a richiesta degli interessati, -anche sommando spezzoni diversi compatibili-"**.

Questa ultima parte è stata introdotta a partire dal Contratto Integrativo del 16 giugno 2008.

Come noto e come delibato da tutta la giurisprudenza nota all'Ufficio, trattasi di una nuova normativa particolarmente significativa in quanto **svincola l'attribuzione delle assegnazioni provvisorie dalla sussistenza di un posto o di una cattedra accertata ed individuata**

dall'Amministrazione secondo la vigente normativa sugli organici, ritenendo utile, per effettuare l'assegnazione, anche la sommatoria di spezzoni diversi di ore della disciplina, sino alla concorrenza delle 18 ore settimanali, costituenti notoriamente orario cattedra.

In buona sostanza ogni qualvolta, attraverso la sommatoria di spezzoni di ore residue, si possa pervenire a raggruppare 18 ore settimanali della disciplina, **l'Amministrazione ha l'obbligo**, una volta accertata la **"compatibilità"** del raggruppamento di ore (**"compatibilità evidentemente riferita** all'accertamento che il "raggruppamento" sia tale, con riferimento alle scuole e alle sedi di servizio, da rendere possibile e conciliabile l'insegnamento in scuole diverse) **di disporre l'assegnazione in favore del concorrente in posizione utile in graduatoria che ne abbia fatto richiesta.**

Orbene alla luce della nuova normativa contrattuale innanzi richiamata, **certamente vincolante anche per l'Amministrazione che ha sottoscritto il contratto integrativo**, la fondatezza o meno delle rivendicazioni del ricorrente, non può che avvenire verificando se gli spezzoni orario di discipline giuridiche, vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico sono tali da realizzare quella sommatoria di spezzoni diversi compatibili, utile per la sua assegnazione in provincia di Lecce.

Secondo le disposizioni fornite dall'Amministrazione, che risultano evidenti dalla stessa pubblicazione dei movimenti di utilizzazione e assegnazione interprovinciale innanzi specificati, **il movimento a favore del ricorrente che per entrambe le possibilità aveva in graduatoria una posizione migliore rispetto alle colleghe era possibile ed obbligatorio per l'Ufficio, anche alla luce della copiosa giurisprudenza di merito che l'Ufficio ben conosce, era legittimo e doveroso.**

In subordine e gradatamente il ricorrente avrebbe avuto anche la possibilità concreta di essere assegnato sulla cattedra che si sarebbe ricavata dagli spezzoni, in essere presso IPSC La Noce Maglie, IPSEO S. Cesarea Terme, IPSS Nardò.

Si dà bene che detto movimento era e rimane compatibilissimo atteso che si tratta di tre scuole anche a breve distanza chilometrica tra di loro e comodamente raggiungibili che insieme formano cattedra oraria di 18 ore sicuramente compatibili anche per la formazione dell'orario.

Pertanto sempre dal confronto dei movimenti pubblicati dall'Ufficio si evince come alcuni spezzoni dovrebbero essere residuati in una a quelli che pur esistenti non sono stati inseriti nelle disponibilità, ovvero non sono stati comunicati dai Dirigenti scolastici.

Solo a titolo di esempio e con **espressa istanza affinché l'Amministrazione integri ed evidenzi le disponibilità residue, comunicando allo scrivente quelle che erano le effettive disponibilità sulla classe di concorso A019 prima e dopo le operazioni di mobilità relative alle utilizzazioni ed assegnazioni, solo a titolo di esempio si riportano alcuni spezzoni che non sono stati utilizzati:**

- Liceo Scienze Umane Gallipoli ore 4;
- Polo Professionale "Don Tonino Bello" Alessano ore 2,

ed altri che l'Ufficio conosce e che, occorrendo, ci si riserva di indicare.

I principi di diritto innanzi espressi sono arcinoti proprio all'USP di Lecce il quale anche senza ordine del Giudice li ha applicati combinando (anche) per cattedre orarie di 10 ore, addirittura ben 5 scuole; pertanto nello scorso anno scolastico proprio il sottoscritto è stato assegnato su 4 scuole di altrettanti comuni (Nardò – Maglie – Poggiardo – Tricase nell'anno scolastico 2012/13,) che sicuramente non sono facilmente raggiungibili e collegati tra loro, in esecuzione di provvedimento cautelare emesso dal G.d.L., fondato sui presupposti giuridici di cui innanzi..

Tali principi di diritto sono stati applicati, anche nei precedenti anni scolastici, dall'USP di Lecce e da altri USP e di questo ci riserviamo di dare contezza successivamente.

La giurisprudenza di merito e di legittimità li ha vagliati e deliberati ordinandone la loro applicazione, stabilendo in concreto che il CCNL di riferimento (l'attuale come gli altri che a

far tempo dal 2008 si sono susseguiti) è **“norma speciale finalizzata a regolamentare proprio l’istituto delle assegnazioni e non possa ritenersi derogata da disposizioni precedenti relative a fattispecie diverse”**.

Di solare evidenza e di stretta attualità sono i noti provvedimenti cautelari di accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., emesso dal Tribunale di Bari – G.d.L. nel giudizio iscritto al n. 11604/12 R.G. che vedeva opposto il ricorrente al MIUR - Ambito Territoriale di Lecce, di poi eseguito dall’Amministrazione, nonché l’altro sempre ex art. 700 c.p.c. adottato nel successivo anno scolastico, nonché altro ancora adottato nell’anno scolastico appena terminato che l’Ufficio ben conosce e che vedeva opposto sempre il ricorrente al MIUR, che ad ogni buon fine si allegano al presente atto, con i quali l’Amministrazione è stata condannata anche al pagamento delle spese e ciò con conseguente danno per l’erario.

Il principio di diritto stabilito ed imposto è stato il seguente: “il C.C.N.L. (del 28.03.2012, all’art. 7,8) – specificatamente dedicato alla regolamentazione delle assegnazioni provvisorie del personale docente- testualmente recita: *<le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili>*: di conseguenza, detta disposizione consente di assegnare anche le cattedre di 18 ore mediante il cumulo di spezzoni orari, non limitati numericamente, purché i tempi di percorrenza tra un istituto e l’altro siano compatibili con le esigenze didattiche di ciascun istituto. Tale disciplina si connota in termini di specialità - essendo finalizzata a regolamentare proprio l’istituto delle assegnazioni- sicché non può ritenersi derogata da disposizioni precedenti relative a fattispecie diverse; di conseguenza si appalesa non pertinente il richiamo operato dall’Amministrazione convenuta al D.M. n. 131 del 2007 che afferisce al conferimento delle supplenze”.

A titolo di mero esempio si riportano i provvedimenti emessi anche dall'USP di Lecce di cui si faceva cenno innanzi che si allineano con quanto sostenuto dal ricorrente e dalla giurisprudenza:

- anno scolastico 2008/09: Prof. **De Nitto Maddalena** titolare in Provincia di Brindisi assegnata in Provincia di Lecce su cattedra **di 18/18 composta da 5 scuole** (vedasi Vs. decreto dirigenziale prot. N. 14279 del 16.10.2008).
- anno scolastico 2011/12: **Prof. De Michele Valeria Carlotta** titolare in provincia di Verona assegnata in provincia di Lecce su una cattedra part time di 10h, **presso 5 scuole su spezzoni di 2 ore ciascuna** (vedasi Vs. Decreto dirigenziale 08.09.2011 prot. N. 14054).
- anno scolastico 2012/13: **prof. Tollemeto Marina** titolare in Provincia di Brescia assegnata in Provincia di Brindisi su una cattedra sui 18/18 formata da 5 scuole (vedasi provvedimento prot. N. 9694-BIS del 10.12.2012 Dirigente USP Brindisi).

Tutto ciò premesso il sottoscritto prof. Vincenzo De Matteis

CHIEDE

che l'Ufficio, in ossequio alla vigente normativa, in applicazione dei principi di diritto sostanziale suddetti ed in via di autotutela, **voglia revocare e/o annullare** i provvedimenti di utilizzazione e assegnazione interprovinciale, **emessi nei confronti dei docenti di cui innanzi**, essendo gli stessi lesivi del diritto dell'istante che, **ingiustamente, non ha ottenuto l'utilizzazione e/o l'assegnazione interprovinciale in provincia di Lecce pur avendone diritto e titolo e per l'effetto concedere la immediata utilizzazione e/o assegnazione interprovinciale dello scrivente per l'anno scolastico 2015/16 sulla/e cattedra/e come innanzi individuate e specificate, ovvero su altre da realizzare combinando i vari spezzoni anche in modo più vantaggioso per l'istante, alla luce delle preferenze indicate nella propria domanda, avvero ancora altre di cui l'Ufficio è a conoscenza.**

Per i provvedimenti richiamati si fa presente che gli stessi sono a disposizione di chiunque, quindi, anche dell'Ufficio sul web nei siti dei vari USP, ai quali espressamente si rimanda,

riservando, occorrendo, e previa espressa richiesta dell'Ufficio, la produzione cartacea degli stessi in sede di discussione del presente tentativo di conciliazione.

Con espressa riserva di ogni diritto, ragione e azione da far valere nelle competenti sedi.

Si allega: copia provvedimento ex art. 700 Trib. Di Bari – Sez. - Lavoro del 27.11.2012, R.G. n. 11604/12; copia provv. ex art. 700 Trib. Di Bari – Sezione Lavoro del 16.12.2013, R.G. n. 10753/13; copia provv. Ex art. 700 Trib. Di Bari – Sezione Lavoro del 20.11.2014, R.G. n. 13137/14.

Parabita-Lecce, 1 settembre 2015.

Prof. Vincenzo De Matteis